

Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n.ro 01 dd. 18.05.2015, immed. eseguibile

OGGETTO: GESTIONE DELLA DENUNCIA E PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE NELL’AMBITO DEL SERVIZIO RACCOLTA FUNGHI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTELFONDO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che:

- nel territorio della Provincia di Trento la raccolta dei funghi è consentita a chiunque sia in possesso della denuncia di inizio dell’attività medesima e previo pagamento della somma dovuta per la raccolta dei funghi, fatto salvo quanto disposto per i cittadini residenti in un Comune della Provincia;
- la somma da versare per la raccolta dei funghi di cui alla L.P. n. 11/2007 e del successivo Regolamento di attuazione approvato con D.P.P. dd. 26.10.2009 n. 23-25/LEG, è introitata nel bilancio del Comune nel cui territorio si intende esercitare al raccolta;
- il Comune di Castelfondo per ottimizzare la gestione amministrativa della denuncia e pagamento della somme dovute nell’ambito del servizio raccolta funghi nel proprio territorio intende avvalersi come negli anni scorsi della collaborazione di soggetti incaricati da individuarsi sul territorio comunale;

Considerato che la Giunta Comunale, con precedente deliberazione n.ro 60 dd. 12.06.2013, esecutiva, ha approvato lo schema di convenzione per l’affidamento, agli esercizi pubblici presenti nel Comune di Castelfondo, del servizio di gestione della denuncia e pagamento delle somme dovute nell’ambito del servizio raccolta funghi nel territorio del Comune di Castelfondo;

Proposto di affidare a soggetti da individuarsi sul territorio comunale e titolari di esercizi pubblici, la gestione della denuncia e pagamento delle somme dovute nell’ambito del servizio raccolta funghi nel territorio comunale al fine di potenziare i punti di distribuzione dei permessi e quindi favorire l’utenza nel reperimento dei medesimi;

Ritenuto opportuno disciplinare i rapporti con specifica convenzione avente durata di anni due;

Visto lo schema di convenzione composto da 7 articoli che definisce i rapporti, le obbligazioni reciproche e la durata (con decorrenza dalla data di sottoscrizione della medesima fino al 31.12.2016) tra il Comune di Castelfondo e il gestore per ottimizzare la gestione amministrativa della denuncia e pagamento della somme dovute nell’ambito del servizio raccolta funghi nel Comune di Castelfondo del quale si propone l’approvazione che allegato (allegato A) alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

Dato atto che per il corrente esercizio devono ritenersi confermate le tariffe stabilite per lo scorso esercizio con deliberazione della Giunta comunale n.ro 24 dd. 26.03.2015;

Ritenuto di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento onde attivare il servizio in tempo utile per la stagione entrante;

Atteso che l’adozione della presente rientra nella competenza della Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 28, del testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m. e accertata quindi la propria competenza a deliberare in merito, giusto Decreto del Presidente della Provincia prot. n.ro S110/15/241943/8.4.3/272-10 di data 06 maggio 2015;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, reso rispettivamente dal Segretario comunale (art. 81, comma 2 D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L) ed in ordine alla regolarità contabile, reso dal Responsabile del Servizio finanziario (art. 17, comma 27 della L.R. 10/1998);

Dato atto che il presente atto, non comportando impegno della spesa, non necessita dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria (art. 17, comma 27 della L.R. 10/1998);

Vista la deliberazione consiliare n.ro 05 di data 26.03.2015, immediatamente eseguibile, avente per oggetto: “Esame ed approvazione del Bilancio di Previsione E.F. 2015 e pluriennale 2015-2017 e relativi allegati”;

d e l i b e r a

1. Di **approvare**, per le motivazioni esposte in premessa, lo schema di convenzione composto da nr. 7 articoli allegato “A” alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale, per la gestione della denuncia e pagamento delle somme dovute nell’ambito del servizio raccolta funghi nel territorio del Comune di Castelfondo.
2. Di **affidare** agli esercizi pubblici presenti nel Comune di Castelfondo, che daranno la loro disponibilità, la gestione della denuncia e pagamento delle somme dovute nell’ambito del servizio raccolta funghi nel territorio del Comune di Castelfondo.
3. Di **dare atto** che la convenzione ha decorrenza dalla data di stipulazione e fino al 31.12.2016.
4. Di **dare atto** che il Commissario Straordinario provvederà direttamente alla sottoscrizione della convenzione di cui al punto 1) in esame.
5. Di **individuare** quale responsabile del procedimento e quindi degli atti gestionali conseguenti, il Segretario comunale, presso il cui ufficio, durante l'orario di apertura al pubblico, è possibile avere informazioni e prendere visione della documentazione agli atti.
6. Di **dare atto** che per il corrente esercizio devono ritenersi applicabili le tariffe già confermate con deliberazione della Giunta comunale n.ro 24 dd. 26.03.2015.
7. Di **dichiarare**, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 79, comma 4, del testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.
8. Di **dare evidenza**, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, ai sensi della L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m.;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi della legge 06.12.1971 n. 1034;
 - in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.